



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018

Art. 4 (Accordo)

DANNI

1. Il risarcimento per eventuali perdite o danni alla Parte ospitante, causati intenzionalmente o per negligenza da un membro della Parte inviante nello svolgimento delle proprie funzioni ufficiali ai sensi del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante, di comune accordo tra le Parti e in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di eventuali perdite o danni causati durante o in connessione con le attività previste dal presente Accordo, le Parti provvederanno, di comune accordo, al risarcimento di tali perdite o danni, in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.

Versione in vigore dal 14 aprile 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

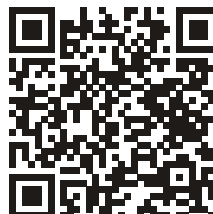
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018
Estremi	Legge 29 marzo 2021, n. 48
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-48-2021/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it